



Divisione Contribuenti

Roma, 25 maggio 2022

OGGETTO: Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2021.

INDICE

Premessa	3
1. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2021.....	3
1.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione	4
1.2. Le nuove cause di esclusione	6
2. La modulistica	7
2.1. Le principali novità della modulistica 2022.....	7
2.1.1. Istruzioni Parte generale	8
2.1.2. Istruzioni quadro A - Personale.....	10
2.1.3. Istruzioni quadro F e H – Dati contabili (Imprese e Professionisti)	10
2.1.4. Ulteriori dati per l’applicazione ISA 2022	10
2.1.5. Quadri E - Dati per la revisione.....	11
3. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate.....	11
3.1. Dati precalcolati ISA2022 – struttura e contenuti	12
3.2. Dati precalcolati ISA2022 – I soggetti esclusi dagli ISA ma tenuti alla presentazione del modello.....	13
3.3. Dati precalcolati ISA2022 – Consultazione ed acquisizione.....	14
4. Il software applicativo “Il tuo ISA 2022”	15
4.1. L’esito	15
4.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine”	15
5. Il regime premiale ISA.....	16
6. Rassegna normativa e prassi di riferimento.....	18

Premessa

Il presente documento di prassi ha l'obiettivo di rendere disponibile all'utenza, in occasione della campagna dichiarativa 2022, una rassegna sistematica di tutti gli elementi relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (*ISA*)¹ disciplinati nei mesi passati con diversi atti e documenti normativi (decreti ministeriali, provvedimenti, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel *software* di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione degli *ISA*.

La finalità è principalmente quella di agevolare una sempre più diffusa conoscenza dello strumento e favorirne un'applicazione consapevole.

Si segnala in proposito che gli *ISA* in vigore per il p.i. 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato. In particolare, il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del *COVID-19* per il periodo d'imposta 2021, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno.

Non sono, pertanto, presenti nel documento indicazioni relative ad aspetti interpretativi con carattere di novità.

1. Gli interventi straordinari sugli *ISA* in vigore per il p.i. 2021

L'obiettivo che ha maggiormente caratterizzato le lavorazioni degli *ISA* degli ultimi due anni è stato certamente quello di intercettare, così come previsto dall'articolo 148 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (*decreto rilancio*), gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del *COVID-19*.

A tal proposito, nel presente paragrafo viene proposta una panoramica delle attività di revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli *ISA* in applicazione per il p.i. 2021, finalizzate ad adeguare gli stessi, come avvenuto per il precedente p.i. 2020, alle mutate condizioni economiche e dei mercati e, in particolare, a cogliere gli effetti del *COVID-19*.

Così come previsto dal citato articolo 148 del *decreto rilancio*, l'attività si è orientata su due direttrici tra loro complementari:

¹ Decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (*decreto*).

- 1) individuare gli interventi necessari a garantire il corretto funzionamento degli ISA tenuto conto delle ricadute economiche negative prodotte dall'emergenza sanitaria;
- 2) definire nuove cause di esclusione destinate ad intercettare le fattispecie più colpite da tali effetti negativi.

1.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione

Tenuto conto di quanto prescritto dal citato articolo 148 del *decreto rilancio*, con il decreto ministeriale del 29 aprile 2022 sono stati previsti specifici interventi sulla metodologia degli ISA in applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021.

L'individuazione di tali "interventi correttivi", in relazione al solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è stata effettuata sulla base della metodologia statistico-economica descritta nell'allegato 5 al citato decreto ministeriale.

Nella premessa di tale documento è specificato che, al fine di definire un quadro di riferimento della situazione economica che ha caratterizzato il 2021, è stato indispensabile svolgere un'attività preliminare di individuazione ed acquisizione di ulteriori fonti informative (*Istat, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia*) per integrare quelle già disponibili nella banca dati degli ISA.

Inoltre, ai fini di una più approfondita valutazione delle dinamiche individuali e settoriali, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla fatturazione elettronica, ai corrispettivi telematici, alla forza lavoro dipendente (*INPS*) e alle liquidazioni periodiche IVA.

E' stata anche effettuata un'analisi dei provvedimenti normativi emanati nel corso del 2021 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da *COVID-19*.

Tutto ciò ha consentito di predisporre degli appositi correttivi, da applicare sia all'analisi degli indicatori elementari di affidabilità sia a quella degli indicatori elementari di anomalia, che tengono conto di alcune grandezze e variabili economiche modificate a seguito della crisi verificatasi nel corso del 2021.

Tali correttivi sono commisurati all'entità dei seguenti fattori sintomatici dello stato di difficoltà economica:

- contrazione della domanda (determinata dall'analisi dei corrispettivi telematici articolata per territorio);
- caduta dei Ricavi/Compensi (dichiarati dal singolo contribuente nel periodo di imposta di applicazione);

- contrazione della produttività settoriale (stima della riduzione di produttività sotto l'ipotesi di invarianza dei costi);
- riduzione della forza lavoro dipendente (osservata nel settore rispetto al periodo d'imposta 2019).

Con riferimento a quanto già previsto dai modelli di stima econometrici, per tenere conto delle possibili ricadute della crisi sulle relazioni economiche già esaminate nei singoli settori economici, per ciascun *ISA* e ciascun indicatore da esso previsto, si è proceduto con la stima di un nuovo modello che è stato integrato con i dati delle dichiarazioni relative alle liquidazioni periodiche IVA e alla fatturazione elettronica, al fine di conseguire un coefficiente che permetta di tenere congiuntamente conto degli effetti individuali e settoriali nei risultati.

Nella valutazione della caduta dei Ricavi/Compensi si è inoltre tenuto conto dell'incremento dei prezzi al consumo registrati nel 2021 per poter cogliere la natura straordinaria delle condizioni legate all'approvvigionamento delle materie prime.

Per tenere ulteriormente conto delle mutate relazioni nel tempo, si è operato su una modifica del coefficiente individuale per coloro che presentano un valore positivo dello stesso.

Al contempo, è stato valutato l'effetto dell'eventuale minore attività degli operatori economici potenzialmente associata al mutato comportamento dei consumatori finali, misurata attraverso il numero medio di giorni, differenziato per territorio e rapportato all'anno, per i quali non è stato effettuato l'invio dei corrispettivi telematici. Tale informazione è stata utilizzata sia nello studio degli *input* produttivi dei suddetti modelli di stima che nello studio delle giacenze del magazzino. Per quest'ultimo si è analizzato anche l'effetto della crisi pandemica sulle rimanenze finali che possono riferirsi a merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite.

Poiché i modelli di stima analizzano le relazioni economiche tenendo conto del fattore lavoro, nella fase di applicazione il numero degli addetti è stato ridotto intervenendo sul numero di collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio, sul numero di amministratori non soci e sul titolare, rivalutandoli sulla base della suddetta minore attività e tenendo conto dell'eventuale riduzione delle giornate di lavoro dipendente di fonte *INPS Uniemens*, al fine di considerare il relativo mancato impiego.

Ulteriori analisi sono state effettuate sul calcolo delle soglie degli indicatori elementari di anomalia.

A titolo di esempio, nella valutazione dell'indicatore elementare "*Copertura delle spese per dipendente*", le spese per dipendente vengono confrontate con il valore aggiunto per addetto rivalutato tenendo conto anche

dell'eventuale riduzione delle giornate di lavoro dipendente di fonte *INPS Uniemens*, mentre per l'indicatore elementare "*Numero di prestazioni equivalenti*", è stata stimata la relazione tra il numero di prestazioni "equivalenti" per addetto e l'ammontare dei compensi per addetto per rimodulare la soglia minima e la soglia massima di riferimento.

Attraverso l'applicazione dei correttivi tarati in base all'entità della variazione dei fattori sopra elencati, sarà possibile adeguare il giudizio di affidabilità derivante dall'applicazione degli *ISA*. Tale giudizio terrà altresì conto degli ordinari aggiornamenti settoriali e territoriali previsti al fine di intercettare le mutate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2021.

In continuità con l'approccio seguito per il p.i. 2020 e in coerenza con l'esigenza di snellire quanto più possibile gli adempimenti correlati all'applicazione degli *ISA*, si evidenzia che tale complesso impianto metodologico è stata realizzato senza l'introduzione di nuove informazioni nei modelli dichiarativi.

1.2. Le nuove cause di esclusione

Per gli *ISA* in applicazione per il p.i. 2021 sono state introdotte nuove cause di esclusione connesse alle situazioni in cui gli effetti economici negativi della pandemia in corso si sono manifestati con tale significatività da non consentire, potenzialmente, una corretta applicazione degli *ISA* nonostante l'introduzione degli specifici correttivi di cui al precedente paragrafo.

In particolare, con due successivi decreti ministeriali² è stato previsto che, per il p.i. 2021, gli *ISA* non trovino applicazione per i contribuenti che:

- hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019;
- hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
- esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività³.

² Si tratta dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 marzo e del 29 aprile 2022.

³ L'elenco dei codici attività esclusi dall'applicazione degli *ISA* per il periodo d'imposta 2021 è contenuto nella TABELLA 2 allegata alle Istruzioni Parte generale degli *ISA* consultabili sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Si ricorda che i contribuenti esclusi dall'applicazione degli *ISA* sulla base di tali nuove cause di esclusione sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti all'interno dei relativi modelli.

Nei confronti di tali contribuenti, inoltre, coerentemente con quanto già precisato per coloro per i quali sussiste una causa di esclusione dall'applicazione degli *ISA*, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall'articolo 9-bis del *decreto*.

Al riguardo, infatti, si rammenta che nella circolare n. 16 del 16 giugno 2020, era stato precisato che *“l'applicazione degli indici nei confronti di contribuenti che operano in un contesto economico o in condizioni specifiche significativamente diverse da quelle prese a riferimento per la costruzione degli indici stessi, non fornisce garanzie di totale affidabilità dei risultati”*⁴.

2. La modulistica

Nel presente paragrafo sono fornite indicazioni relative agli aspetti correlati alla modulistica *ISA2022*⁵.

2.1. Le principali novità della modulistica 2022

Per i modelli *ISA2022* risulta confermata la ormai consolidata struttura generale adottata sin dal primo anno di applicazione, in base alla quale sono previste *Istruzioni Parte generale* ed istruzioni comuni, utili per la compilazione di tutti gli *ISA*, per i quadri A (*personale*), F (*dati contabili impresa*) e H (*dati contabili lavoro autonomo*).

All'interno delle istruzioni dei singoli *ISA*, come noto, è presente un rinvio alle istruzioni comuni cui occorre far riferimento per la compilazione dello specifico quadro contenuto nel modello riferibile alla propria attività economica.

Il rinvio ad alcuni documenti generali, validi per la compilazione della maggior parte degli *ISA* in vigore, consente di non appesantire le istruzioni dei singoli modelli e si ritiene possa significativamente agevolare l'attività degli intermediari e dei professionisti contabili.

Di seguito, una panoramica degli elementi di maggiore rilevanza contenuti nelle istruzioni.

⁴ Tale concetto era stato peraltro confermato anche nella successiva Circolare n. 6 del 4 giugno 2021.

⁵ La modulistica *ISA2022* per il p.i. 2021 è stata approvata con Provvedimento del 31 gennaio 2022 ed è consultabile sul sito dell'Agenzia delle entrate:

Ti trovi in: *Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni ISA (Indici sintetici di affidabilità) / Modulistica ISA 2022.*

2.1.1. Istruzioni Parte generale

Nelle *Istruzioni Parte generale* sono fornite indicazioni valide per tutti gli *ISA*, utili a definirne l'ambito e le modalità di applicazione.

Tale documento riporta in allegato due tabelle:

- la TABELLA 1, contenente l'indicazione delle attività (individuate per codice ATECO) per le quali risulta approvato un *ISA*;
- la TABELLA 2, (di cui si raccomanda una lettura particolarmente attenta), contenente l'elenco dei codici attività esclusi dall'applicazione degli *ISA*, per il periodo di imposta 2021, sulla base delle cause di esclusione recentemente introdotte, correlate agli effetti negativi del *COVID-19*.

Si ricorda che il modello è presentato dai soggetti che applicano gli *ISA*, nonché dai soggetti che, ancorché esclusi dall'applicazione degli *ISA*, risultano comunque tenuti alla compilazione del relativo modello per la sola acquisizione dei dati.

Le diverse fattispecie in cui tale seconda ipotesi si verifica sono dettagliatamente elencate nelle istruzioni dei modelli REDDITI oltre che nelle *Istruzioni Parte generale* degli *ISA*.

Si ricorda che, al fine di individuare il codice attività da indicare nel frontespizio del modello oggetto di compilazione, si deve far riferimento al codice inerente l'attività da cui deriva il maggior ammontare dei ricavi/compensi tra quelle per le quali è stato approvato l'*ISA* da applicare.

Al riguardo, si segnala che la tabella di classificazione ATECO 2007 è stata aggiornata con alcuni interventi che, a partire dal 1 gennaio 2022, hanno comportato la soppressione di alcuni codici, l'istituzione di nuovi codici, nonché la modifica della descrizione di altri codici⁶.

Nel merito, le medesime istruzioni indicano in maniera dettagliata i codici soppressi, di nuova introduzione o modificati; tuttavia, al fine di individuare più agevolmente i casi in cui il contribuente potrebbe essere interessato dalle modifiche introdotte nella classificazione ATECO 2007, si riportano, nella tabella che segue, gli *ISA* coinvolti da tali novità.

⁶ Si precisa che, ai fini amministrativi, l'aggiornamento della tabella di classificazione è divenuto operativo a partire dal 1° aprile 2022.

COMPARTO	ISA
MANIFATTURE	BD09U - Produzione di legno e fabbricazione del mobile
	BD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo
	BD40U - Fabbricazione di prodotti elettrotecnici ed elettronici
SERVIZI	BG04U - Gestione di spazi culturali, sportivi e ricreativi NCA
	BG15U - Servizi NCA
	BG67U - Tintorie e lavanderie
	BG91U - Attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi
	CG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
	CG36U - Servizi di ristorazione commerciale ⁷
	CG44U - Strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere ⁸
	CG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento
	CG75U - Installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari e altri impianti
	CG96U - Altre attività di manutenzione autoveicoli e di soccorso stradale
PROFESSIONI	BK30U - Altre attività tecniche
	CK05U - Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro
	CK24U - Consulenza agraria fornita da agrotecnici e periti agrari

⁷ A seguito dell'introduzione del nuovo codice Ateco 56.10.13, che risulta applicabile ai contribuenti che svolgono "Attività di ristorazione connesse alle aziende ittiche", il modello per la dichiarazione dei dati CG36U è stato integrato con apposite informazioni, all'interno del quadro E – "Dati per la revisione", da utilizzare ai fini della prossima evoluzione di tale ISA.

⁸ A seguito dell'introduzione del nuovo codice Ateco 55.20.53, che risulta applicabile ai contribuenti che svolgono "Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche", il modello per la dichiarazione dei dati CG44U è stato integrato con apposite informazioni, all'interno del quadro E – "Dati per la revisione", da utilizzare ai fini della prossima evoluzione di tale ISA.

2.1.2. Istruzioni quadro A - Personale

Per quanto riguarda il *Quadro A – Personale*, nel quale sono richieste informazioni relative al personale addetto all’attività, le relative istruzioni rinviano ad un unico documento generale “Istruzioni Quadro A, Personale”.

Per la compilazione del quadro A dei modelli *ISA* relativi ad attività svolte in forma di lavoro autonomo, si ribadisce che, al pari dello scorso anno, nei righe da A01 ad A03, il numero delle giornate retribuite deve essere indicato al netto delle giornate non “effettivamente lavorate” per effetto del ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) di cui all’art. 22 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, o ad altri istituti simili.

2.1.3. Istruzioni quadro F e H – Dati contabili (Imprese e Professionisti)

In relazione alla compilazione dei quadri F e H, si conferma, anche in questo caso, coerentemente alle istruzioni dell’anno precedente, la specificazione che i contributi e le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da *COVID-19*, non devono essere indicati in alcun rigo di tali quadri.

Al riguardo, si ricorda, come chiarito nella circolare n. 6 del 4 giugno 2021, che tali contributi non assumono rilevanza nemmeno ai fini dell’individuazione dell’attività prevalente su cui applicare gli *ISA*, stante la peculiarità di detto strumento, fondato sulla capacità di cogliere le relazioni tra le grandezze economiche esistenti nell’ambito dell’attività effettivamente svolta dal contribuente.

Si ricorda inoltre che, al fine di semplificare al massimo l’adempimento dichiarativo, il quadro H, presentandosi con una struttura e una composizione dei righe sostanzialmente analoga a quella dei quadri RE dei modelli REDDITI, prevede, nelle relative istruzioni, un puntuale richiamo dei corrispondenti righe dei citati quadri RE.

2.1.4. Ulteriori dati per l’applicazione ISA 2022

Tra le novità contenute nei modelli per l’applicazione degli *ISA* per il p.i. 2021, si segnala la presenza nel modello CG61U dell’informazione relativa alle “*Deduzioni forfetarie art. 66, comma 4 del T.U.I.R.*” richiesta nel rigo C55 del *Quadro C – Elementi specifici dell’attività*.

L'introduzione della nuova informazione assume particolare rilievo ai fini dell'applicazione dell'ISA CG61U, applicabile al folto gruppo di codici attività riconducibile agli Intermediari del commercio, atteso che nella formula di calcolo dell'indicatore elementare di anomalia "*Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi, al netto delle deduzioni forfetarie*", il valore dei costi residuali di gestione è stato decurtato dell'importo della deduzione forfetaria di cui all'art. 66, comma 4 del TUIR, con riferimento ai contribuenti in regime di contabilità semplificata.

Per i dettagli relativi all'applicazione del citato indicatore si rimanda al contenuto della Nota Tecnica e metodologica dell'ISA CG61U in allegato al DM 21 marzo 2022.

2.1.5. Quadri E - Dati per la revisione

Per alcuni modelli ISA, approvati per il periodo d'imposta 2021, è previsto un apposito quadro *E – Dati per la revisione*, con il quale vengono richieste ulteriori informazioni, non rilevanti ai fini del calcolo dell'ISA per l'anno di applicazione, ma ritenute utili per le attività di analisi correlate alle evoluzioni degli ISA nelle successive annualità, al fine di garantirne la costante aderenza rispetto alle attività economiche cui si riferiscono.

L'individuazione delle informazioni da inserire nei quadri E rappresenta un'attività delicata, frutto delle analisi svolte dall'Amministrazione Finanziaria in fase di aggiornamento di ciascun ISA e del costante confronto con le Organizzazioni di categoria presenti nella *Commissione di esperti*⁹.

Infatti, l'obiettivo di individuare informazioni potenzialmente rilevanti per le future analisi deve essere sempre temperato con l'esigenza di limitare al massimo gli adempimenti per i contribuenti.

Trattandosi, nella maggior parte dei casi, di informazioni nuove rispetto a quelle già presenti nei modelli approvati per il p.i. 2020, si raccomanda un'attenta lettura delle relative istruzioni.

3. Gli ulteriori dati forniti dall'Agenzia delle entrate

Come per le precedenti annualità, anche per gli ISA in applicazione al p.i. 2021 occorre procedere all'acquisizione dei dati resi disponibili dall'Agenzia delle entrate (cosiddette "variabili precalcolate").

⁹ Si tratta della Commissione di cui al comma 8 dell'articolo 9-bis del *decreto*.

Si ricorda che l’Agenzia delle entrate pubblica sul sito *internet* istituzionale, per ogni variabile *precalcolata*, la data di aggiornamento della relativa base dati utilizzata¹⁰.

3.1. Dati precalcolati ISA2022 – struttura e contenuti

Si osserva, preliminarmente, che nessun elemento di novità è stato introdotto nelle modalità di consultazione ed acquisizione dei dati “precalcolati” e nella loro struttura, al fine di consentire a contribuenti ed operatori professionali di cimentarsi con dinamiche ormai note e ben collaudate.

Anche i contenuti delle variabili *precalcolate*¹¹ risultano sostanzialmente ricalcare quelli dello scorso anno; si conferma, ad esempio, che, anche per quest’anno, attraverso l’acquisizione nel *software* applicativo dei dati “precalcolati”, saranno resi disponibili i punteggi *ISA* riferiti alle due annualità precedenti quella di applicazione (nel caso di specie il p.i. 2019 ed il p.i. 2020)¹².

Si tratta, nello specifico, delle due seguenti informazioni:

- *punteggio ISA relativo al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione;*
- *punteggio ISA relativo a due periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione.*

¹⁰ Le date sono pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate al seguente percorso:

Ti trovi in:

Home / Intermediari / Comunicazioni / Deleghe servizi online / Deleghe - Acquisizione dati Isa / Che cos’è. Si segnala, altresì, che sempre sul sito istituzionale dell’Agenzia è consultabile l’“Avvertenza *precalcolate ISA2022*” che fornisce indicazioni in relazione a casistiche particolari (ad es. contribuente che ha modificato il proprio CF successivamente alla data di predisposizione delle variabili *precalcolate*).

¹¹ Tali variabili sono state individuate ed elaborate come indicato nell’allegato 95 al DM 21 marzo 2022 successivamente integrato con l’allegato 5 al DM 29 aprile 2022.

¹² Tali informazioni sono valorizzate con il punteggio ottenuto, per ciascuna delle due annualità, a seguito della applicazione degli *ISA*, sulla base dei dati trasmessi dal contribuente, utilizzando l’ultima versione del *software Il tuo ISA* disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Si evidenzia, inoltre, che:

- qualora risultino presenti in Anagrafe Tributaria più dichiarazioni inviate entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi viene valorizzato il punteggio dell’ultima dichiarazione validamente pervenuta;
- l’informazione in argomento non risulta valorizzata se:
 - 1) la dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria risulti presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
 - 2) all’ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi non risulti allegato un modello *ISA*;
 - 3) nell’ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi risulti dichiarata una causa di esclusione dalla applicazione degli *ISA*.

Si ricorda che tali informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul calcolo del punteggio di affidabilità e rappresentano un mero elemento conoscitivo che consente al contribuente di valutare, in modo semplice ed immediato, la propria posizione di affidabilità fiscale¹³ in una prospettiva “storica”.

Ad esempio, la disponibilità dell’informazione relativa al punteggio *ISA* del p.i. 2020 consente agli utenti di poter valutare, in ottica di accesso ai benefici premiali¹⁴, il proprio posizionamento ed eventualmente, decidere di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio di affidabilità.

3.2. Dati precalcolati ISA2022 – I soggetti esclusi dagli ISA ma tenuti alla presentazione del modello

Appare utile ricordare che i contribuenti che risultano esclusi dall’applicazione degli *ISA*, ma che sono comunque tenuti alla presentazione del relativo modello, potranno esimersi dall’acquisizione dei dati “precalcolati” limitandosi alla sola compilazione del modello.

In particolare tali contribuenti devono:

- dichiarare nel quadro RE/RF/RG del modello REDDITI la specifica causa di esclusione;
- compilare il modello *ISA* prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate (rif. Circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, par. 3) senza effettuare il calcolo¹⁵;
- allegare il modello *ISA* al modello REDDITI.

Per la compilazione, il salvataggio e l’invio della posizione *ISA* in allegato alla dichiarazione REDDITI, è necessario che i contribuenti attivino le seguenti funzioni del *software* “*Il tuo ISA 2022*”:

- *Crea nuova posizione* (procedendo alla compilazione dei diversi quadri);
- *Salva* (senza selezionare *Vai a Calcolo*);

¹³ Sul tema si rimanda a quanto riportato al paragrafo 8.3. – *Termini di presentazione della dichiarazione e punteggio ISA* della Circolare 16/E del 2020.

¹⁴ Come specificato nel successivo paragrafo “I benefici premiali”, il Provvedimento del 27 aprile 2022, confermando quanto già previsto per i pp.ii. 2019 e 2020, ha riconosciuto la possibilità di accedere ad alcuni benefici premiali anche sulla base della media dei punteggi dell’anno di imposta di applicazione e di quello precedente.

¹⁵ Tenuto conto della rilevanza delle informazioni trasmesse per le future evoluzioni dello strumento, al fine di garantirne la correttezza, si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei modelli e la verifica che i controlli informatici presenti nel *software* non segnalino la presenza di anomalie compilative.

- *Esci dalla compilazione* (selezionando “Esci e salva” o “Esci senza salvare”);
- *Invia file* (selezionando le posizioni da trasferire);
- *Trasferisci*.

3.3. Dati precalcolati ISA2022 – Consultazione ed acquisizione

Con due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate¹⁶ sono state confermate, per la campagna dichiarativa 2022, le medesime modalità con cui venivano resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, i *dati precalcolati* nelle annualità precedenti.

Come già evidenziato, le dinamiche di consultazione ed acquisizione dei “dati precalcolati” sono, infatti, sostanzialmente immutate rispetto alle precedenti campagne.

Al riguardo, si richiamano i chiarimenti già forniti sul tema in precedenti documenti di prassi¹⁷.

Rispetto alle precedenti annualità, si segnala l’aggiornamento degli *elementi di riscontro* relativi alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il soggetto delegato deve indicare nella comunicazione telematica presentata attraverso il servizio *Entratel*, contenente l’elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei “dati precalcolati”.

Si ricorda che tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l’effettivo conferimento della delega all’intermediario.

¹⁶ Si tratta dei seguenti provvedimenti:

- 31 gennaio 2022 - Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022;
- 21 aprile 2022 - Approvazione delle specifiche tecniche per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021.

¹⁷ Si rimanda, in particolare, a quanto illustrato nel paragrafo “1.5.2. – I dati resi disponibili dall’Agenzia” della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

4. Il software applicativo “Il tuo ISA 2022”

Il calcolo del punteggio del singolo indice sintetico di affidabilità fiscale, effettuabile tramite il *software* “Il tuo ISA 2022”, è operato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente per il periodo d’imposta 2021 e dei “*dati precalcolati*”, forniti dall’Agenzia delle entrate al contribuente o su richiesta all’intermediario.

La struttura del *software* per il p.i. 2021 replica quella già prevista per i precedenti periodi di applicazione degli *ISA*, pertanto l’assenza di novità strutturali consente agli operatori di misurarsi con uno strumento le cui dinamiche di funzionamento sono già note dalle precedenti campagne dichiarative.

4.1. L’esito

La sezione del *software* “Il tuo ISA 2022” in cui vengono visualizzati gli esiti del calcolo del punteggio di affidabilità, in continuità con la precedente versione del *software*, fornisce evidenza degli interventi correttivi effettuati per tener conto degli effetti di natura economica del *COVID-19*.

In particolare, in corrispondenza del punteggio *ISA*, il messaggio relativo alle condizioni di accesso ai benefici premiali riporta la seguente informativa:

Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con provvedimento del 27 Aprile 2022. Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza Covid-19.

Inoltre, nelle schede di dettaglio degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia interessati dagli specifici interventi *COVID-19*, è presente la seguente informativa:

Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

4.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine”

Il *software* “Il tuo ISA 2022” ripropone, nell’ottica di riduzione degli adempimenti in materia di *ISA*, la funzionalità di importazione dei dati contabili dal modello REDDITI già disponibile per la campagna dichiarativa dello scorso anno.

Tale modalità di *precompilazione* permette ai contribuenti che utilizzano il *software* “Il tuo ISA 2022” di importare i dati contabili comuni ai modelli

REDDITI e *ISA* che sono stati dichiarati nei quadri RE, RF e RG dei modelli *REDDITI 2022* tramite il *software* dichiarativo “*RedditiOnLine*”.

In particolare, dopo aver compilato i citati quadri del modello *REDDITI*, è possibile effettuare, attraverso pochi semplici passaggi, l’esportazione dei dati da “*RedditiOnLine*” e l’importazione dei medesimi all’interno de “*Il tuo ISA 2022*”.

L’operazione di importazione avviene selezionando il pulsante “*Importa Dati Contabili REDDITI*” presente nella parte bassa di ciascun quadro di compilazione.

5. Il regime premiale *ISA*

Il comma 12 dell’articolo 9-*bis* del *decreto* prevede che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11”.

Con il Provvedimento del 27 aprile 2022 sono state quindi individuate le condizioni necessarie per l’accesso ai benefici premiali previsti per il periodo d’imposta 2021¹⁸.

In merito, si evidenzia che per il p.i. 2021, con il citato Provvedimento di aprile, sono stati confermati i criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le due precedenti annualità¹⁹ ispirati alla duplice esigenza:

- di definire i punteggi idonei ad individuare situazioni di affidabilità fiscale nel periodo di imposta di applicazione degli *ISA* (nel caso di specie il 2021);
- di premiare, in modo coerente con la filosofia degli *ISA*, le situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo (nel caso di specie osservando i punteggi *ISA* ottenuti nei periodi di imposta 2021 e 2020).

Per il p.i. 2021 risulta, quindi, confermato il *doppio binario* in base al quale è possibile accedere ai benefici sia ottenendo un punteggio idoneo nell’annualità di applicazione dell’*ISA*, sia, alternativamente, valutando la media dei punteggi dell’anno di applicazione e di quello precedente.

In relazione a ciascun beneficio premiale, di seguito è riportato in forma tabellare, nel dettaglio, il livello di affidabilità necessario per accedervi.

¹⁸ Anche per il p.i. 2021, così come avvenuto nelle annualità precedenti, nell’ottica di collaborazione e dialogo che contraddistingue il sistema *ISA*, le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state anticipate alle Organizzazioni di categoria e Ordini professionali, rappresentati nella Commissione di esperti.

¹⁹ Provvedimenti del 30 aprile 2020 e del 26 aprile 2021.

Beneficio	Riferimenti normativi	Criterio di accesso ai benefici basato su:		Riferimenti di prassi
		punteggio ISA p.i. 2021	punteggio medio ISA pp.i. 2020 e 2021	
Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva, Iidd e Irap	lettera a) articolo 9-bis del <i>decreto</i>	8	8,5	CFR paragrafo “ <i>Compensazione imposte dirette, Irap, Iva e rimborso Iva</i> ” della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019
Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva	lettera b) articolo 9-bis del <i>decreto</i>	8	8,5	
Esclusione dell'applicazione della disciplina delle Società non operative	lettera c) articolo 9-bis del <i>decreto</i>	9	9	
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi	lettera d) articolo 9-bis del <i>decreto</i>	8,5	9	
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento	lettera e) articolo 9-bis del <i>decreto</i>	8	-----	
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (il reddito complessivo accertabile non deve eccedere di due terzi il reddito dichiarato)	lettera f) articolo 9-bis del <i>decreto</i>	9	9	

Nel richiamato Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, in continuità con quanto disposto per le annualità precedenti, è stato, inoltre, previsto che, nel caso in cui i contribuenti interessati dai benefici premiali di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del *decreto* conseguano, con riferimento ad un medesimo periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, gli stessi accedono ai benefici in argomento se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

6. Rassegna normativa e prassi di riferimento

Si riporta, di seguito, una rassegna dei principali riferimenti di normativa e prassi in materia di *ISA* accompagnati da una sintetica descrizione del relativo contenuto con la finalità di agevolare, quanto più possibile, la consultazione della documentazione relativa a tale strumento di *compliance* fiscale²⁰.

<i>Riferimento</i>	<i>Contenuto</i>
DL n. 50 del 24 aprile 2017 (<i>Decreto</i>)	Art. 9- <i>bis</i> disciplina degli <i>ISA</i>
DM 23 marzo 2018	Approvazione degli <i>ISA</i> e delle territorialità specifiche.
DM 28 dicembre 2018	Approvazione degli <i>ISA</i> e delle territorialità specifiche.
Provvedimento del 30 gennaio 2019	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli <i>ISA</i> per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018.
Provvedimento del 30 gennaio 2019	Programma delle elaborazioni degli <i>ISA</i> applicabili a partire dal periodo d’imposta 2019.

²⁰ Si ricorda che tale documentazione è consultabile nella pagina relativa agli *ISA* presente sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate al seguente indirizzo:
 Home / Schede informative e servizi / Dichiarazioni *ISA* (Indici sintetici di affidabilità) / Normativa, prassi e giurisprudenza.

Provvedimento del 15 febbraio 2019	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> e di modifiche al provvedimento 30 gennaio 2019.
DM 27 febbraio 2019	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2018.
Provvedimento del 10 maggio 2019	Applicazione all'annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli <i>ISA</i> e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018.
Provvedimento del 4 giugno 2019	Modifiche al provvedimento del 10 maggio 2019 e del 30 gennaio 2019 del direttore dell'Agenzia delle entrate .
Risoluzione n. 64 del 28 giugno 2019	<i>ISA</i> – Proroga dei versamenti.
Risoluzione n.71 del 1 agosto 2019	Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione
Circolare n. 17 del 2 agosto 2019	<i>ISA</i> – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti.
DM 9 agosto 2019	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2018.
Circolare n. 20 del 9 settembre 2019	<i>ISA</i> – periodo di imposta 2018 – ulteriori chiarimenti in risposta ad alcuni quesiti pervenuti da associazioni di categoria e ordini professionali.
DL n. 124 del 26 ottobre 2019	Art. 58 - Quota versamenti in acconto (soggetti <i>ISA</i>)
DM 24 dicembre 2019	Approvazione degli <i>ISA</i> .
Provvedimento del 31 gennaio 2020	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta

	2019 e programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2020.
Interpello - Risposta n. 31 del 6 febbraio 2020	Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - ISA - dichiarazione tardiva - fruizione benefici di cui al comma 11 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017.
Provvedimento del 14 febbraio 2020	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il p.i. 2019.
DM 28 febbraio 2020	Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al periodo d'imposta 2019.
Provvedimento del 1 aprile 2020	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019.
Circolare n. 8 del 3 aprile 2020	Paragrafo 1.13: Ritenute compensi lavoro autonomo/provvigioni. Paragrafo 1.15: Sospensione dei versamenti in relazione a determinate tipologie di contribuenti per le quali è prevista la verifica dell'ammontare dei ricavi dell'anno precedente a quello di entrata in vigore del Decreto.
Provvedimento del 30 aprile 2020	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto e approvazione delle modifiche ai provvedimenti 31 gennaio 2020 e 1 aprile 2020.
DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)	Articolo 148 recante "Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)".
Circolare n. 16 del 16 giugno 2020	Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo d'imposta 2019
DPCM del 27 giugno 2020	Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
DL n. 104 del 14 agosto 2020 -	Articolo 98 recante "Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale"

DL n. 149 del 9 novembre 2020	Articolo 6 recante “Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale”
Provvedimento del 28 gennaio 2021	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2020, individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2021
DM del 2 febbraio 2021	Approvazione di modifiche ISA applicabili al periodo d’imposta 2020
DM del 2 febbraio 2021	Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d’imposta 2020.
Provvedimento del 15 febbraio 2021	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2020
Provvedimento del 23 aprile 2021	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2020
Provvedimento del 26 aprile 2021	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
DM del 30 aprile 2021	Approvazione di modifiche agli ISA applicabili al periodo d’imposta 2020.

Circolare n. 4 del 7 maggio 2021	Limitatamente al paragrafo 1.2.1 - <i>Le attività di promozione della compliance</i> riguardante la campagna informativa finalizzata a portare a conoscenza di imprese e lavoratori autonomi cui si applicano gli ISA l'eventuale presenza di errori, omissioni o incoerenze, riscontrati nei relativi modelli dichiarativi presentati per i periodi d'imposta 2018 e 2019, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il periodo d'imposta 2020
Provvedimenti del 20 luglio 2021 e del 15 novembre 2021	Definizione delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA o dei loro intermediari, elementi e informazioni al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
Provvedimento del 31 gennaio 2022	Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2021 e programma delle elaborazioni degli ISA applicabili a partire dal periodo d'imposta 2022
Provvedimento del 15 febbraio 2022	Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli ISA per il p.i. 2021
DM del 21 marzo 2022	Approvazione degli ISA relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo d'imposta 2021
Provvedimento del 21 aprile 2022	Approvazione delle specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

	dell'applicazione degli <i>ISA</i> per il periodo di imposta 2021
Provvedimento del 27 aprile 2022	Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
DM del 29 aprile 2022	Approvazione di modifiche agli <i>ISA</i> applicabili al periodo d'imposta 2021.

* * *

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)

L'originale del documento è archiviato presso l'ente emittente